



Software Gestionali per Professionisti  
Flessibili e Adattabili per ogni esigenza



domenica24 casa24 moda24 plus24 motori24 job24 stream24 viaggi24 salute24 shopping24 radio24 + altri

Cerca

MY Accedi



## Il Sole 24 ORE L'ESPERTO RISPONDE

giovedì • 20 marzo 2014 • 16:23

diritto24 lavoro24 English version  
Professioni e Imprese24 Newsletter  
Banche dati Servizi  
Versione digitale

HOME ITALIA & MONDO **NORME & TRIBUTI** FINANZA & MERCATI IMPRESA & TERRITORI NOVA24 TECH PLUS24 RISPARMIO COMMENTI & INCHIESTE STRUMENTI DI LAVORO STORE24 Acquista & abbonati

Fisco Diritto Lavoro Edilizia e Ambiente Enti locali e PA **L'esperto risponde** Documenti Scadenze Telefisco Lobby24

Cerca una **Risposta**

Invia una **Domanda**

Come funziona

I nostri esperti

Segnalazioni

Home ► Archivio approfondimenti ► Approfondimento

### Gli approfondimenti del lunedì

L'esperto risponde

Cerca approfondimento

INSERISCI PAROLE CHIAVE

Cerca

SENZA ALBO

## Normativa ad hoc per i professionisti non organizzati

Condividi

A A+



**A quali figure risulta applicabile la legge 4 del 14 gennaio scorso, in materia di «Professioni non organizzate»? Quale tipo di adempimenti essa richiede ai professionisti interessati, per quanto riguarda, ad esempio, il dovere di formazione, di iscrizione ad associazioni od organizzazioni di categoria, il rispetto di obblighi di deontologia o previdenziali? A che cosa servono le associazioni professionali? Possono imporre obblighi all'iscritto? S. T. – FERRARA**



Professioni non organizzate, ovvero, come si suol dire, «senza albo». A regolamentarle per la prima volta in materia organica è stata la legge 4 del 14 gennaio 2013, che è entrata in vigore lo scorso 11 febbraio 2013. E, tanto per cominciare, vale la pena di effettuare una distinzione per capire a chi si applica la nuova normativa.

Chi è «fuori»

È innanzitutto necessario escludere dall'ambito di applicazione tutte le professioni il cui esercizio presuppone l'iscrizione a un ordine o un collegio professionale, come avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, geometri. Costoro potranno continuare a svolgere, senza dover sottostare alle indicazioni di cui alla legge 4/2013, anche le attività non esclusive su cui hanno competenza in ragione dell'esercizio delle attività a loro riservate dalla legge.

Si pensi, per esempio, all'attività di amministratore di condominio esercitata da un avvocato o un commercialista. Tali professionisti, iscritti a un albo, hanno già da tempo una disciplina che regola i vari aspetti dell'attività professionale, come i requisiti per l'iscrizione all'albo stesso e, quindi, per l'esercizio della professione, le incompatibilità, i doveri deontologici, gli aspetti previdenziali, gli oneri fiscali e tutto ciò che serve a tutelare i clienti.

La legge 4/2013 stabilisce espressamente, all'articolo 1, che le nuove regole non riguardano neppure gli esercenti professioni sanitarie e attività e mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio, in quanto anche per questi

### Ogni lunedì in edicola

Tutti i lunedì in edicola con Il Sole 24 Ore l'inserto con le risposte degli esperti alle domande dei lettori. E, in più, gli Approfondimenti del Lunedì sui quesiti di maggiore attualità, arricchito - ogni 15 giorni - dalla rubrica con le scadenze



### TELEFISCO 2014

Da Mercoledì 5 Febbraio le risposte degli esperti

Accedi all'area riservata

esistono già specifiche normative. La disciplina non dovrebbe, perciò, trovare applicazione neppure nei confronti degli iscritti ai cosiddetti "ordini di categoria" o albi tenuti dalle Camere di commercio.

Chi è «dentro»

La nuova normativa si propone, in sostanza, di dare un inquadramento all'attività di quei professionisti, sempre più numerosi, che non sono inquadrati in ordini o collegi e che svolgono attività spesso molto rilevanti in campo economico, consistenti nella prestazioni di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo.

Ci si riferisce, in particolare, ai tributaristi, ai consulenti fiscali, agli amministratori di condominio, agli urbanisti, ai consulenti legali in materia stragiudiziale, e a chi si occupa di tenuta della contabilità, dichiarazione dei redditi, imposizione fiscale, ai consulenti aziendali, che non siano già iscritti a un albo o collegio professionale.

A queste figure professionali viene imposto di evidenziare, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, il riferimento alla legge 4/2013, che risulta applicabile proprio per la tutela della clientela e della fiducia che essa ripone nel professionista. Qualora questa disposizione non venga rispettata, il professionista è sanzionabile ai sensi del Codice del consumo, Dlgs 206/2005, in quanto «responsabile» di una pratica commerciale scorretta nei confronti del consumatore, con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 5mila a 500mila euro, secondo la gravità e la durata della violazione. Ora, seppure si ritenga alquanto improbabile che si possa arrivare all'applicazione del massimo della pena, anche il minimo appare non di poco conto.

«Bollino blu»

In particolare, poi, le associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 4/2013 (si veda anche l'articolo a fianco) sono chiamate a promuovere forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, al quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'articolo 27-ter del Codice del consumo, Dlgs 206/2005. Dalle associazioni, poi, sarà possibile ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti. Assume quindi particolare importanza la presenza di queste realtà: attraverso l'iscrizione del professionista a una di esse, la clientela potrà contare sull'esistenza di numerosi aspetti di "professionalità" della prestazione. Si potrebbe parlare di una sorta di "bollino blu" per i professionisti facenti parte di un'associazione professionale.

La legge prevede, inoltre, che varie associazioni possano creare, a livello superiore, per esempio territoriale (provinciale, regionale, statale), una loro organizzazione, che dà vita ad altre associazioni, con il fine di rappresentarle per la tutela dei loro interessi anche in sede giudiziale o qualora il legislatore intervenga ulteriormente in campi di loro interesse.

In ultima analisi, questa serie di associazioni «formato matrioska», all'interno delle quali il professionista può essere inserito, fornisce un'autoregolamentazione delle categorie professionali di origine volontaria che garantiscono al professionista una rete di supporto in caso di vertenze con altre categorie o, anche, con i consumatori. Mentre questi ultimi avranno una garanzia consistente a proposito del rispetto dei codici di condotta che i professionisti si impegnano a non violare nel momento in cui si iscrivono alle associazioni. Esse devono inoltre garantire la pubblicazione, sui loro siti internet, di informazioni utili al consumatore, anche riguardanti la tipologia e la qualità del servizio che l'utilizzo del marchio dell'associazione da parte del professionista garantisce ex articolo 81 del Dlgs 59/2010.

Non si prevede, tuttavia, alcun obbligo di partecipazione a queste associazioni da parte del professionista, di cui la legge vuole promuovere l'autoregolamentazione volontaria e il raggiungimento di standard professionali qualificati in base alle norme tecniche Uni Iso, Uni En Iso, Uni En e Uni, sulla base della direttiva 98/34/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e delle linee guida Cen 14 del 2010. Il professionista dovrà pertanto prestare attenzione a eventuali aggiornamenti e variazioni di tale normativa tecnica, che deve rispettare per garantire i requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell'attività e le modalità di comunicazione verso l'utente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## **Il Punto**

L'iscrizione alle associazioni è opportuna, non obbligatoria

Pur non essendo obbligatoria l'iscrizione del professionista alle associazioni di cui all'articolo 2 della legge 4/2013, le disposizioni legislative appaiono propendere per questa soluzione, che sembra in grado di garantire maggiormente le esigenze di trasparenza e di tutela della clientela, fatta rientrare nel concetto di "consumatore" di cui al Dlgs 206/2005, noto come Codice del consumo.

### **Aspetti deontologici**

In particolare, tali associazioni appaiono preordinate a garantire il rispetto dei principi deontologici e la formazione degli associati, nei cui confronti hanno anche potere sanzionatorio nel caso di violazione del codice di condotta adottato ai sensi dell'articolo 27-bis del Codice del consumo. Alla luce di tale disciplina il professionista deve rendere preventivamente noto al cliente l'esistenza del predetto codice, che l'associazione deve rendere accessibile anche per via telematica. È quindi opportuno che i professionisti redigano un mandato professionale che contenga tali informative specifiche.

### **Lo sportello di riferimento**

Inoltre, i clienti dei professionisti devono poter contare sull'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, a cui potersi rivolgere in caso di contenzioso con i singoli professionisti, secondo l'articolo 27-ter del Codice del consumo, nonché per ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi che vengono richiesti agli iscritti.

Al fine di evitare la confusione tra queste associazioni e gli albi professionali, la nuova normativa stabilisce che sono vietati l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.

Per esempio, non si potrà adottare la denominazione di «associazione di commercialisti», posto che l'articolo 3 del Dlgs 139/2005 riserva l'uso del titolo di commercialista solo agli iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

### **Organizzazioni**

L'articolo 3 della legge in oggetto prevede, inoltre, la possibilità di creare organizzazioni tra queste associazioni. Esse hanno lo scopo di promuovere le attività professionali che rappresentano, di cui devono garantire la qualificazione, potendo controllare, sulla base di uno specifico mandato delle singole associazioni, il rispetto e la congruità degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.

Le singole associazioni professionali possono, sempre in questo ambito, promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali a cui partecipano le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

### **Elementi da garantire**

Tra gli elementi informativi che le associazioni professionali devono garantire, principalmente attraverso la pubblicazione sul loro sito internet, vale la pena di citare: la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce, i titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell'associazione, gli strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento dell'obbligo di formazione, il codice di condotta, l'elenco degli iscritti, le sedi dell'associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni, le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all'articolo 2, comma 4, citato.

L'elenco delle associazioni professionali e delle loro aggregazioni è pubblicato dal ministero dello Sviluppo economico nel proprio sito internet.

La partecipazione dei professionisti a queste associazioni comporta il pagamento di una quota associativa. Essa andrà presumibilmente a incidere sul prezzo dei loro servizi. Servizi che, generalmente, sono stati fino a ora offerti a prezzi più convenienti rispetto a quelli dei professionisti iscritti in ordini e collegi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per una visione di sintesi si rinvia alla [tabella allegata](#)

**I riferimenti normativi**(in formato Pdf, tratti dalla banca dati Lex24)

[Codice civile art. 2105](#)

[Codice civile art. 2596](#)

[Art. 3 del decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005](#)

[Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005](#)

[Art. 10 comma 4, della legge n. 183 del 12 novembre 2011](#)

[Art. 44 del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012](#)

[Legge n. 4 del 14 gennaio 2013](#)

[Ministero della Giustizia, art. 4 del decreto ministeriale n. 34 del 8 febbraio 2013](#)


## RACCOMANDATI PER TE



EBOOK

### Fare i conti con il fisco

5 crediti 2,69 € ▶



EBOOK

### La riforma del fisco

5 crediti 2,69 € ▶



EBOOK

### I reati tributari

5 crediti 2,69 € ▶

Il Sole **24 ORE**

Quotidiano politico economico e finanziario ▫ Fondato nel 1865

SEGUI SU:



CERCA

Keywords



#### GRUPPO24ORE

[Sito corporate](#)  
[Contatti](#)  
[Redazione online](#)  
[Professioni e Imprese 24](#)  
[Formazione e eventi](#)  
[Radio 24](#)  
[Il Sole 24ORE Finanza](#)  
[Il Sole 24ORE P.A.](#)  
[Radiocor](#)  
[Alinari 24ORE](#)  
[24 ORE Cultura](#)  
[Esa Software](#)  
[24 ORE Software](#)  
[STR](#)  
[Eventiquattro](#)  
[System24 Pubblicità](#)

#### SEZIONI

[Italia&Mondo](#)  
[Norme&Tributi](#)  
[Finanza&Mercati](#)  
[Impresa&Territori](#)  
[Nova24 Tech](#)  
[Plus24 Risparmi](#)  
[Commenti&Inchieste](#)  
[Strumenti di Lavoro](#)

#### CANALI

[Moda24](#)  
[Motori24](#)  
[Luxury24](#)  
[Viaggi24](#)  
[Casa24plus](#)  
[Salute24](#)  
[Fiere24](#)  
[ArtEconomy24](#)  
[Job24](#)  
[Shopping24](#)  
[24deals](#)  
[America24](#)  
[Diritto24](#)  
[Edilizia&Territorio](#)  
[Sanità](#)  
[Mark Up](#)  
[GdoWeek](#)  
[Bargiornale](#)  
[Pianeta Hotel](#)

#### STRUMENTI

[Multimedia](#)  
[Blog](#)  
[L'Esperto Risponde](#)  
[24labs](#)

#### SERVIZI

[Argomenti del Sole](#)  
[Versione digitale](#)  
[Banche Dati](#)  
[Newsletter](#)  
[RSS](#)  
[Mappe](#)  
[Meteo](#)  
[Mobile](#)  
[iPad](#)  
[Finanza & Mercati per iPad](#)  
[La Vita Nòva](#)  
[Abbonamenti](#)  
[Offerte Voli](#)  
[Assicurazioni](#)  
[Offerte di lavoro](#)  
[Test ammissione](#)  
[Tutti i servizi](#)  
[Pubblicità legale](#)  
[Annunci economici](#)

#### LINK UTILI

[Domande&Risposte](#)  
[Case e Appartamenti](#)  
[AfricaTimesNews](#)  
[Il Gastronomo](#)  
[AGI China24](#)  
[Guida Affari](#)  
[Pagine Gialle](#)  
[Pagine Bianche](#)  
[Tutto Città](#)  
[Audiweb](#)  
[OPA](#)  
[El Economista](#)  
[Head Hunter Experteer](#)  
[SOS Tariffe](#)  
[Confronta conti](#)  
[Assicurazioni Auto](#)  
[Genertel](#)  
[La Nuvola Italiana](#)  
[RetImpresa](#)  
[Anteprime](#)